

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/09/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33985-il-terrorismo-islamico-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il terrorismo islamico in svizzera

IL TERRORISMO ISLAMICO IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

1. Ordinanza dell' Assemblea Federale svizzera vietante Al-Qaida e le organizzazioni associate (23/12/2001)

Pochi mesi dopo l' attentato alle Torri gemelle di New York, l' Assemblea Federale elvetica, addì 23/12/2001, ha vietato, in Svizzera, la costituzione ed il mantenimento di Al-Qaida e di altre ulteriori Organizzazioni terroristiche connesse (Art. 1 Ord. 23/12/2001)

L' Art. 2 Ord. 23/12/2001 prevede un massimo edittale di tre anni di reclusione per chiunque organizza azioni riconducibili, direttamente od indirettamente, ad Al-Qaida. E' punibile anche chi commette il reato all' estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato (comma 2 Art. 2 Ord. 23/12/2001). Ogni Atto Giudiziario, tanto cantonale quanto federale, avente ad oggetto l' eversione filo-islamica dev' essere comunicato, con la massima urgenza, al Ministero Pubblico della Confederazione, ai gestori del Sistema JANUS ed alla Fed.Pol. (Art. 4 Ord. 23/12/2001).

Siffatto stato emergenziale esprimerà la propria cogenza sino al 31/12/2014, anche se sono assai probabili proroghe legislative, di natura ordinaria o straordinaria (Art. 5 Ord. 23/12/2001).

2. Ordinanza del Consiglio Federale istituente provvedimenti contro Osama Bin Laden, Al-Qaida ed i Taliban (02/10/2000)

L' Ord. 02/10/2000 costituisce un raro caso di Normativa *ad personam* e si rivolge a svariati soggetti, gruppi ed organizzazioni riconducibili all' << *Islamic Movement of Taliban* >> (Art. 5 comma 1 lett. a Ord. 02/10/2000).

La finalità dell' Ordinanza in esame consiste nell' annichilimento totale e definitivo dei movimenti terroristici ispirati alla tristemente carismatica figura di Osama Bin Laden. Sotto il profilo bellico, l' Art. 1 Ord. 02/10/2000 vieta la fornitura di qualsivoglia armamento acquistabile in Svizzera. Non sono consentite nemmeno l' alienazione mediata, la consulenza tecnica, l' assistenza e la dazione di istruzioni sull' impiego delle armi o di esplosivi. Sotto il profilo finanziario, l' Art. 3 Ord. 02/10/2000 (novellato nel 2004) dispone il blocco delle risorse economiche appartenenti ai Taliban e ad Al-Qaida e depositate in Istituti di Credito svizzeri. Le Banche ed ogni altro Intermediario Finanziario recano il dovere di comunicare alla Segreteria di Stato dell' Economia elvetica (SECO – Berna) ogni bene e denaro contante conclamatamente o presumibilmente riconducibile ai Taliban. Sono escluse dal prefato blocco le somme utilizzate dalla comunità Internazionale per fini umanitari e pacifisti nelle zone del Medio-Oriente colpite dalla piaga del terrorismo islamico (comma 3 Art. 3 Ord. 02/10/2000).

La SECO, unitamente all' Amministrazione federale delle Dogane, vieta l' accesso in Svizzera / espelle dalla Svizzera le persone fisiche catalogate come gregari di Al-Qaida e dei Taliban (Art. 4a comma 1 Ord. 02/10/2000). L' allegato 2 Ord. 02/10/2011 (novellato ed aggiornato addì 06/03/2012) contiene una lunga elencazione di 68 persone giuridiche e 253 persone fisiche legate ad Osama Bin Laden e sottoposte a restrizioni bancarie, economiche nonché patrimoniali nel territorio della Confederazione Elvetica. Certamente, la personalizzazione di tale Testo Normativo è a-tecnica e contraria ai fondamenti delle Legislazioni codicistiche occidentali degli ultimi due Secoli. Probabilmente, l' eccezione è stata cagionata dall'elevato allarme sociale e

criminologico provocato dagli attentati dell' 11 Settembre 2001. L' elencazione è assai ampia e, di certo, non riferibile in forma integrale. Se ne propongono alcuni stralci esemplificativi e si precisa che, nel testo originale anglofono, sono specificati nomi, cognomi, pseudonimi e ruoli delle guide spirituali ed ideologiche.

1. QE.A.121.05. Al Akhtar Trust International (Pakistan)
2. QE.A.107.04. Al Furqan (Bosnia and Herzegovina)
3. QE.A.111.04. Al Haramain : Albania Branch (Tirana)
4. QE.A.117.04. Al Haramain Foundation (USA)
5. QE.A.4.01. Al Qaida
6. QE.J.115.04. Al Qaida in Iraq (Islamic State of Iraq)
7. QE.A.129.10. Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (Yemen, Saudi Arabia)
8. QE.A.98.03. Ansar Al Islam (Kurdistan)
9. QE.A.3.01. Egyptian Islamic Jihad (Egyptian Islamic Movement)
10. QE.J.92.02. Jemaah Islamiyah (Indonesia, Malaysia, Philippines)
11. QE.T.132.11. Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (Pakistan)
12. QE.T.90.02. Tunisian Combatant Group (Tunisie)

3. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo (1997 / 2003)

La Convenzione contro l' uso di esplosivi per finalità terroristiche è stata conclusa a New York addì 15/12/1997 e, alla luce del crescente dilagare del terrorismo islamico, fu ratificata dalla Confederazione in data 23/10/2003. A differenza di altri Testi di Diritto Internazionale Pubblico, la Convenzione del 15/12/1997 non è né ridondante né retorica, bensì essa illustra prospettive assai concrete ed esplicite, senza vuote e sterili dichiarazioni di Principio.

Il comma 3 Art. 1 Conv. offre una precisa ed utile definizione di ordigno esplosivo. Esso è tale quando sia << *concepito per causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali mediante l' emissione, la propagazione o l' impatto di prodotti chimici tossici, agenti biologici, tossine o sostanze analoghe* >>

La Conv. 15/12/1997, ratificata da circa un centinaio di Stati, impone alle Parti contraenti di punire, sotto il profilo giuspenalistico, ogni atto di terrorismo, specialmente di matrice islamica. Infatti, l' Art. 5 della Convenzione in esame prevede la perseguibilità dell' uso di ordigni esplosivi a prescindere da << *considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa* >> . Del resto, la *ratio* degli Artt. 4 e 5 Conv. 15/12/1997 consiste nel proteggere la popolazione degli Stati contraenti da qualunque forma di atto bellico non formale ed avulso da un contesto di << guerra >> in senso proprio. In effetti, Al-Qaida ed i Taliban mirano ad intimorire e ledere le popolazioni civili senza uno scontro tra eserciti regolari appartenenti a due o più Paesi in conflitto. Il terrorismo islamico non si colloca nella prospettiva del c.d. << *justum bellum* >> (v. p.e. il fenomeno italiano delle Brigate Rosse o l' esperienza spagnola dell' ETA basca).

L' Art. 6 della Convenzione contro l' uso illegittimo di armi esplosive specifica che gli attentati rimangono punibili, anche se perpetrati su navi, su aerei, contro Ambasciate, Consolati ed ogni << *luogo adibito ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro (luogo) accessibile o aperto al pubblico* >> (comma 5 cpv. 2 Art. 1 Conv. 15/12/1997). In ogni caso, si ripete e si conferma la Convenzione qui analizzata si riferisce a uccisioni e ferimenti non tecnicamente definibili come atti di guerra fra truppe di soldati regolarmente arruolati da Ordinamenti sovrani per fini di legittima difesa o liberazione di territori nazionali.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge l' attività di garante della corretta applicazione del Trattato Internazionale in parola (comma 3 Art. 6 Conv. e comma 6 Art. 7 Conv.). Gli Stati contraenti, compresa la Svizzera dal 2003, hanno l' obbligo di estradare il/i terrorista/i, salvo la sussistenza di pericolo di maltrattamenti e torture nel Paese destinatario dell' estradizione

(Art. 9 comi 1 e 2 Conv.). Ex Art. 11 Conv., il reo estradando non può invocare a propria discolpa di aver compiuto un reato politico o, comunque, ispirato da moventi politici. Il che, dunque, esclude la non perseguibilità della << guerra santa >> islamica. Infine, l' Art. 14 Conv. obbliga le Parti contraenti a mantenere, nei confronti del responsabile del crimine, un trattamento processuale e penitenziario di matrice garantistico-accusatoria. L' Afghanistan ha ratificato la Conv. 15/12/1997 nel 2003. L' Arabia Saudita nel 2007, Israele nel 2003, il Pakistan nel 2002. Ciononostante, l' integralismo mussulmano sta registrando una preoccupante estensione qualitativa e quantitativa.

4. La Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (2005 / 2008)

La Svizzera ha ratificato , addì 14/11/2008, la Convenzione internazionale sul terrorismo nucleare. Molte sezioni di questo Accordo reiterano testualmente alcune Norme precedentemente previste nella Convenzione del 15/12/1997 con attinenza alle armi esplosive. P.e., il comma 2 Art. 4 Conv. 13/04/2005 distingue tra atto bellico e terrorismo nucleare. Pertanto, l' ideologia estremista di Al-Qaida non prevede né una dichiarazione ufficiale di guerra né uno scontro fra truppe sottoposte all' ordinario Diritto Internazionale Pubblico. In secondo luogo, anche nel caso del terrorismo nucleare, la vigilanza è affidata al Segretario generale delle Nazioni Unite e, inoltre, all' Agenzia Internazionale per l' Energia Atomica (comma 4 Art. 7 Conv. 13/04/2005). In terzo luogo, il responsabile di attentati nucleari mantiene il proprio diritto alla difesa e ad un Processo equo (Art. 12 Conv. 13/04/2005). Infine, gli Artt. 14 e 15 della Convenzione sul terrorismo nucleare impongono agli Stati contraenti l' estradizione pressoché automatica del reo, il quale non può avvalersi della qualifica di prigioniero politico. Dunque, la Conv. 13/04/2005 rafforza la differenziazione tra terrorismo, guerra e lotta partigiana in senso tecnico. Come prevedibile, l' argomento del terrorismo nucleare risulta quantomai urgente alla luce delle aspirazioni stragiste della Repubblica teocratica iraniana.

L' Art. 1 della Convenzione in esame fornisce, nei commi dall' 1 al 4, importanti definizioni autentiche:

1. << *materia radioattiva* >> : qualsiasi materia nucleare radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente cagionando morte e danni corporali gravi
2. << *materie nucleari* >>: il plutonio, l' uranio 233, l' uranio arricchito in isotopo 235 o 233
3. << *impianto nucleare* >>: ogni reattore nucleare installato su navi, aeromobili, veicoli, veicoli spaziali
4. << *ordigno* >> : ogni dispositivo esplosivo nucleare e ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive.

E' fuor di dubbio che il terrorismo islamico intenda, presto o tardi, fare seriamente uso di esplosivi nucleari, come dimostra la mancata ratifica della summenzionata Convenzione da parte di Stati sovrani dichiaratamente legati all' integralismo maomettano.

5. Altri Trattati internazionali per la lotta al terrorismo islamico

Nel Trattato di Washington del 12/07/2006 (in vigore dal 2007), è stato previsto lo scambio di Ufficiali di Polizia Giudiziaria tra Svizzera ed USA, nell' ambito di indagini relative al terrorismo islamico. Ai sensi dell' Art. 3 di tale Trattato, se le indagini si svolgono in territorio svizzero, l' FBI e l' ICE (*Immigration and Customs Enforcement*) inviano nella Confederazione alcuni propri Funzionari per formare un << gruppo inquirente comune >>. All' opposto (Art. 4 Trattato), se le operazioni si svolgono su suolo americano, il Ministero Pubblico della Confederazione e la Polizia Federale elvetica distaccano Agenti svizzeri, che si recano negli USA per la costituzione del predetto << gruppo inquirente comune >>. Durante la raccolta delle prove e durante le indagini preliminari, sussiste una leale, costante e paritaria collaborazione tra la Procura Generale degli Stati

Uniti d' America ed il Ministero Pubblico della Confederazione.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria svizzero-americani sono scelti tra Funzionari esperti in materia di terrorismo islamico e debbono conoscere le necessarie lingue arabe (Art. 5 Trattato). Gli inquirenti elvetici ospitati negli USA non portano con sé armi da fuoco. Equipollente regola vale per i Funzionari dell' FBI e dell' ICE distaccati in Svizzera. Gli Agenti esteri svolgono gli stessi compiti che svolgono gli Agenti dello Stato ospitante, partecipano agli interrogatori e ad altri atti d' inchiesta ed hanno libero accesso nelle sedi delle Pubbliche Amministrazioni

Alla luce delle infiltrazioni di Al-Qaida nelle zone slavo-balcaniche di Kosovo, Macedonia Albania e Bosnia, dal 16/07/2007 è entrato in vigore un Accordo svizzero-rumeno, coordinato, ex Art. 12 comma 1 Accordo, dal Dipartimento di Giustizia e Polizia di Berna, dal Ministero degli Interni di Bucarest, dal Servizio rumeno d' Informazione, dal Ministero delle Finanze Pubbliche della Romania e, infine, dal Ministero rumeno della Giustizia. Anche tale Accordo è preposto alla formazione di gruppi inquirenti comuni misti. I settori della cooperazione (Art. 2 Accordo) sono, anzitutto, il terrorismo internazionale, il relativo finanziamento, la criminalità organizzata (filo-islamica o non) e tutta una serie di corollari penalmente rilevanti, come il traffico di stupefacenti, l' immigrazione clandestina, il contrabbando di armi e di esplosivi, lo smercio di materiale radioattivo, il riciclaggio di denaro, la criminalità economica e la corruzione. I gruppi comuni d' indagine svizzero-rumeni si scambiano informazioni su reati terroristici, sull' identificazione degli inquisiti e sulla struttura interna dei sotto-gruppi locali di Al-Qaida, a prescindere dalla specifica denominazione regionale (Art. 4 Accordo). Assai utili, tanto in Svizzera quanto in territorio slavo-balcanico, risultano le indagini sotto copertura (Artt. dal 286 al 298 Codice di Procedura Penale federale svizzero).

6. Ordinanza FINMA contro il finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA, 08/12/2010)

L' ORD-FINMA del 2010 è rivolta a tutti gli Intermediari Finanziari con Sede centrale in Svizzera. In special modo, la suprema potestà di Vigilanza della FINMA (www.finma.ch) è rivolta alle Banche, alla Direzioni di Fondi e Trust, alle Società d' Investimento, ai Gerenti Patrimoniali, agli Istituti Assicurativi e, più latamente, a tutti i commercianti di valori mobiliari (comma 1 lett. a Art. 3 ORD-FINMA). La *ratio* espressa da tale Ordinanza, sia *de jure condito* sia nei Lavori Preparatori, è la repressione del riciclaggio, ma, specialmente, la lotta al finanziamento del terrorismo islamico.

Assai importanti sono l' Art. 7 ORD-FINMA (*Valori Patrimoniali proibiti*) e l' Art. 8 ORD-FINMA (*Relazione d' affari proibita*). In entrambi i casi, l' Istituto di Credito o il procacciatore finanziario sono tenuti ad astenersi da transazioni con imprese o persone palesemente e manifestamente legate a gruppi terroristici. Anche l' Art. 10 ORD-FINMA del 2010 prevede la segnalazioni immediata alla FINMA, qualora un bonifico, nazionale e non, crei il legittimo sospetto di consistere in un atto illecito a beneficio di gruppi o associazioni terroristiche.

Negli Artt. 11, 12, 13 e nell' Allegato A dell' ORD-FINMA sono indicati gli indizi e le costumanze contabili più frequenti presso i clienti bancari sovvenzionanti Al-Qaida, i Taliban e molti altri Enti para-militari , più o meno direttamente legati all' eversione mussulmana. Il comma 1 lett. a n. 2 Art. 11 ORD-FINMA definisce << sospetta >> una relazione d' affari con un utente che, nel corso di 12 mesi, transa un volume d' affari superiore ai 5.000,00 Franchi. Oppure, i fiancheggiatori di sodalizi criminali sono soliti traferire, con una sola carta di credito, più di 25.000,00 Franchi ogni anno civile (comma 1 lett. b n. 2 Art. 11 ORD-FINMA). Altrettanto suscettibili di segnalazione sono i leasing finanziari con un valore complessivo superiore ai 25.000,00 Franchi. Le operazioni di cassa in contanti (Artt. 12 e 13 ORD-FINMA) comportano un << rischio superiore >> quando la nazionalità del cliente o dei suoi prestanome desti fondato sospetto. Si pensi p.e. ad attività commerciali non attendibili nel Medio-Oriente, oppure ad un ammontare squilibrato del contante ritirato o, viceversa, accreditato. Eccellente, inoltre, è l' obbligo

di sorveglianza su << *relazioni d'affari con persone politicamente esposte* >> (comma 3 Art. 12 ORD-FINMA). In tale caso, è presunto << *a rischio superiore* >> un accredito, immediato e senza ragionevole causale, superiore ai 100.000,00 Franchi in una sola volta (comma 3 Art. 13 ORD-FINMA). Altri motivi di ambiguità sono pure l' eccessiva disponibilità di moneta contante o l' emersione di << *altre constatazioni insolite* >> (Art. 49 comma 1 lett. b e c ORD-FINMA). Senz' altro (Art. 51 ORD-FINMA) l' interposizione di prestanome, gli importi oceanici e le causali non ragionevoli costituiscono << *indizi di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (islamico)* >>.

E' molto apprezzabile l' Allegato A (sezioni I, II, III e IV), posto in chiosa all' ORD-FINMA. Esso costituisce un' interessante elencazione catalogica dei comportamenti finanziari tipici del terrorista islamico, il quale solitamente:

1. dichiara uno scopo del bonifico << *economicamente assurdo* >>
2. versa e poi ritira dopo pochi giorni valori accreditati sul suo conto corrente bancario
3. non dichiara o dichiara non chiaramente i motivi della scelta di una piazza finanziaria elvetica
4. adopera banconote di grosso taglio e commercia spesso gioielli, oro e metalli preziosi
5. effettua bonifici a beneficio di destinatari residenti in Paesi ove è diffusa l' ideologia bellica islamista
6. è pregiudicato per reati connessi alla droga, alle armi o al contrabbando

L' ORD-FINMA dell' 08/12/2010 (in vigore dal 2011) costituisce, a livello di *ratio*, una forma di attenzione e di premura, da parte della Confederazione, verso la lotta al terrorismo maomettano. Tuttavia, molto (*rectius*: troppo) è lasciato alla serietà ed alla buona volontà degli Intermediari Finanziari svizzeri. Manca un apparato sanzionatorio cogente, salvo l' insufficiente rinvio espresso all' Art. 305 ter StGB (*carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione*).

7. Profili criminologici e meta-normativi

Negli Anni Novanta del Novecento, il terrorismo ed il fondamentalismo islamico hanno introdotto l' idea / ideologia della restaurazione mondiale della *shari-a* (la via di Allah), poiché l' Occidente europeo e nord-americano sarebbe responsabile di aver contaminato il *Dar-al-Islam* (il territorio puro) con una mentalità imperialistica, tecnologistica, ma, in fondo, atea e laicista. L' Iran, la Palestina, l' Egitto , l' Algeria e le ex colonie francesi e britanniche sarebbero state contagiate spiritualmente e l' unica via di purificazione rimarrebbe la violenza collettiva, la guerra santa e, quindi, il terrorismo religioso. In effetti, HARDMAN (1937) definiva terroristico << *un metodo o teoria in base al quale un gruppo organizzato afferma i suoi obiettivi principalmente per mezzo di un uso sistematico della violenza* >>. Nella Criminologia del Novecento, il lemma <<*violenza*>> non è univoco sotto il profilo esegetico. GRAHAM & GURR (1969) definiscono la violenza come << *un comportamento che infligge menomazioni fisiche alle persone o danni alle cose* >>. Siffatta qualificazione risulta eccessivamente naturalistica, tanto che GURR (1970) propone, in modo più completo, l' espressione << *violenza politica* >>, la quale << *orienta la forza fisica contro un avversario politico ed è quindi un attacco collettivo all' interno di una comunità politica o contro un regime politico* >>. Questa definizione è, a parere di chi scrive, totalmente inidonea, in tanto in quanto esiste, in qualunque Ordinamento giuridico, un legittimo uso della forza, nella pubblica sicurezza, nel mantenimento della pace sociale e persino nell' esecuzione forzata in senso processual-civilistico (sfratti, pignoramenti, espulsioni da luoghi, ingiunzioni di pagamento). In effetti, WILKINSON (1986) afferma che, nel consorzio sociale, il problema non è l' esistenza e l' uso della coercizione fisica, bensì l' intensità dell' uso della forza. P.e., l' arresto e l' ammanettamento di un rapinatore non è equipollente alla repressione armata di uno sciopero legittimo ai sensi del Diritto sindacale. Altri Autori affermano che il terrorismo, islamico o non, è tale se ideologicamente ispirato ed indirizzato contro presunti nemici della collettività e del popolo (v. p.e. le Brigate Rosse e Prima Linea in Italia, i guerriglieri argentini o quelli peruviani). Tuttavia,

anche il criterio dell' ispirazione ideologica non è adeguato ed onnicomprensivo, come dimostra la cesura tra terrorismo e legittima lotta partigiana. DELLA PORTA & DIANI (1997) asseriscono che la strategia del terrore è una << *reazione a tensioni temporanee tra attori politici normali, convenzionali e legittimi, ed attori politici a-normali, non convenzionali e illegittimi* >>. Probabilmente, però, l' attore politico a-normale si normalizza al termine della frustrazione sociale e si adegua all' ordinaria dialettica istituzionale. Anche in tal caso, non si può parlare di normalizzazione della guerra santa maomettana (McCLURG MUELLER 1992). L' estremismo religioso coranico è forse una << *setta ideologica* >> (WILKINSON 1986) esterna al sistema politico , il cui scopo è la soppressione di ogni libertà individuale. Ovvero, << *le azioni terroristiche sarebbero il solo modo per raggiungere le mete alle quali la popolazione si oppone ... non c' è spazio per negoziare alcun compromesso* >> (WILKINSON 1979). In effetti, Al-Qaida ed i Taliban, nel Medio Oriente e nell' Africa degli Anni Duemila, appaiono come << *nuovi sfidanti che lottano per entrare nel sistema politico, quando i vecchi membri reagiscono e rifiutano di uscirne* >> (TILLY 1978). I fondamentalisti mussulmani erano e sono << *antagonistici al sistema* >> (TARG 1979 ; WELLMER 1981). Chi redige non reputa che la lotta armata costituisca la reazione automatica ad una carenza temporanea di Democrazia (PALMER 1995). Altri Autori utilizzano a sproposito i lemmi << *consenso di massa* >> (GILLESPIE 1982 ; MOYANO 1995). Viceversa, DELLA PORTA (1990) giustamente paragona ogni cellula terroristica ad una setta pseudo-religiosa, esasperata, ossessionata, chiusa e destinata, nel lungo periodo, all' auto-disgregazione ed all' isolamento da parte dei suoi stessi militanti.

Nel Corano, la punizione degli apostati e dei Cristiani è la morte, decretata con un *takfir* (condanna) o con una *fatwa* (sentenza sacra). Attualmente, Al-Qaida, di matrice sunnita, è presente in una sessantina di Stati e combatte la propria guerra santa contro Ebrei e Cristiani, confondendo e sovrapponendo i concetti di << *israelita* >> ed << *israeliano* >>. I fondatori di Al-Qaida sono il defunto Osama Bin Laden e Muhammad Atef, i quali hanno strumentalizzato l' invasione sovietica dell' Afghanistan. Ormai, Al-Qaida ha incorporato Fatah al Islam, gruppo terroristico libanese costituito nel 2006 da Shaker al Absi, il quale mira all' islamizzazione radicale ed ossessiva del Libano e della Siria. Nel 1988 venne fondato Hamas (Harakat al Muqawama al Islamiyya – Movimento di resistenza islamica). Hamas tende alla distruzione dello Stato di Israele e si è reso responsabile di gravi attentati, anche contro donne inermi e scolari in età infantile. Il terrorismo islamico è composto anche da Hezbollah, nel Libano meridionale, Al-Sahab e dalle Falangi Verdi di Maometto. Purtroppo, molti fondi neri dei terroristi mussulmani sono custoditi da Intermediari Finanziari svizzeri. Si tratta di un problema di deontologia bancaria risolvibile con una più severa Legislazione contro il riciclaggio e con una incondizionata disponibilità della Confederazione alla collaborazione giudiziaria trans-nazionale.

B I B L I O G R A F I A

DELLA PORTA, *Il terrorismo di sinistra in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1990

DELLA PORTA & DIANI, *I movimenti sociali*, Carocci, Roma, 1997

GILLESPIE, *Soldiers of Peron: Argentina's Montoneros*, Clarendon Press, New York, 1982

GRAHAM & GURR, *Violence in America : historical and comparative persepektive*, Bantam Books Publisher, New York, 1969

GURR, *Why men rebel*, Princeton, New York, 1970

- HARDMAN**, *Terrorism*, in *Encyclopaedia of the social sciences* (a cura di SELIGMAN), New York, 1937 (edizione fuori corso)
- McCLURG MUELLER**, *Building social movement theory*, in *Frontiers in social movement theory* (MORRIS & McCLURG MUELLER), New Haven, Conn., 1992
- MOYANO**, *Argentina's lost patrol: armes struggle, 1969 – 1979*, New Haven, Conn., 1995
- PALMER**, *The revolutionary Terrorism of Peru's shining path*, in *Terrorism in context* (CRENSHAW), University Press of Philadelphia, 1995
- TARG**, *Societal structure and revolutionary terrorism : a preliminary investigation*, in *The politics of terrorism* (STOHL), Third Edition, New York, 1979
- TILLY**, *From mobilization to revolution*, Reading, Mass., 1978
- WELLMER**, *Terrorism and social criticism*, Telos Press, New York, 1981
- WILKINSON**, *Terrorism and the liberal State*, Westview Ed., London, 1986
- idem** *Social scientific Theory and civil violence*, in *Terrorism : theory and practice* (ALEXANDER & CARLTON & WILKINSON), Boulder, Col., 1979